

Codice A1715A

D.D. 16 settembre 2025, n. 786

art. 17 L.r. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "MONDOLÈ" (CN) - Presa d'atto della sostituzione del Concessionario della A.A.T.V.



ATTO DD 786/A1715A/2025

DEL 16/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 L.r. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “MONDOLÈ” (CN) – Presa d’atto della sostituzione del Concessionario della A.A.T.V.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 275 del 03/11/1998 con la quale l’Azienda Faunistico Venatoria “Mondolè” è stata parzialmente trasformata e rinnovata nell’omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria per ha 998,8025, ubicata nei comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della “Azienda consortile Pag 1 di 5 faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria

Mondolè” rappresentata dal legale rappresentante Sig. *omissis*, fino al 31/01/2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 86 del 30/03/1999 con la quale venivano istituite tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, all’interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 44, di ha 70 e di ha 38; la determinazione dirigenziale n. 290 dell’11/11/2004 con la quale è stata rinnovata la concessione per ha 998,8025 e le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria “Mondolè” fino al 31/01/2014; la successiva determinazione dirigenziale n. 90 del 30/05/2005 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. *omissis* legale rappresentante della “Azienda consortile faunistico-venatoria ed agriturismo-venatoria Mondolè” concessionaria dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria “Mondolè” in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1185 del 09/12/2013 con la quale è stata rinnovata la concessione per ha 998,8025 e le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, aventi estensione di ha 44, di ha 70 e di ha 38, dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria “Mondolè” fino al 31/01/2023;

vista determinazione dirigenziale n. 295 del 30/03/2023 con la quale all’ Azienda Agri-Turistico-Venatoria “Mondolè” è stata rinnovata la concessione e le autorizzazioni delle tre zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, germano reale, pernice rossa, starna e quaglia fino al 31/01/2032. Rettifica della superficie e calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

vista l’istanza di sostituzione del Concessionario della A.A.T.V. “MONDOLÈ” del 09/07/2025 pervenuta in data 10/07/2025 N. Prot. 00015710 da parte del Presidente della A.A.T.V. “MONDOLÈ”, Sig. Pietro NASI eletto da parte dell’assemblea dei soci avvenuta in data 12/05/2025 il cui verbale è stato allegato all’istanza medesima e che subentra al Sig. *omissis*, dimissionario;

visto il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 02/09/2025 e conservato agli atti d’ufficio;

constatato che la richiesta della sostituzione del concessionario è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di prendere atto della sostituzione del Concessionario della A.A.T.V. “MONDOLÈ” nella persona del Sig. Pietro NASI, Presidente della A.A.T.V. “MONDOLÈ”, che subentra al Sig. *omissis*, dimissionario;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV);

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di prendere atto della sostituzione del concessionario dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Mondolè", nella persona del Sig. Pietro NASI, nato a Cuneo il 13.01.1975, residente in via Don L. Lobera n. 7/B, Vicoforte (CN) C.F. NSAPTR75A13D205H, Presidente della A.A.T.V. "MONDOLÈ", che subentra al Sig. *omissis*, dimissionario;

- di definire che il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.r. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 295 del 30/03/2023 di rinnovo della concessione fino al 31/01/2032;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08/03/2004 e ss.mm.ii.;

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore indicate nella determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Cuneo e al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto